

**REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA
DI UDINE**

COMUNE DI UDINE

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16**

ADOZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL



**Regolamento Comunale
per la disciplina delle attività rumorose**

Redazione



*Comune di Udine
Via Lionello, 1
33100 Udine (UD)
www.comune.udine.it
Tel. 0432/271111; Fax 0432/271355*

Servizio Pianificazione Territoriale

Data: Dicembre 2015

Aggiornamento:
emendamenti Consiglio Comunale 27 luglio 2016

SOMMARIO

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1. Ambito di applicazione	1
Art. 2. Tecniche di rilevamento e redazione della documentazione acustica	1
Art. 3. Definizioni.....	2
Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore.....	3

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)	5
Art. 6 Semplificazione per la presentazione della V.P.I.A. per le Piccole Medie Imprese	6
Art. 7. Nulla Osta Acustico.....	7
Art. 8. Piani Aziendali di Risanamento Acustico	7
Art. 9. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A).....	8
Art. 10. Sportello unico per le attività produttive	9
Art. 11. Interventi di risanamento acustico per infrastrutture stradali o ferroviarie	9
Art. 12. Tecnico competente in acustica.....	10
Art. 13. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale	10
Art. 14. Rilevamento del rumore	10

TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 15. Prescrizioni Generali.....	12
Art. 16. Cantieri edili, stradali ed assimilabili	12
Art. 17. Deroghe per lavori urgenti e emergenze.....	14
Art. 18. Escavazione e trattamento di inerti	14
Art. 19. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	14
Art. 20. Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione	17

TITOLO IV – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 21. Attività di controllo	17
Art. 22. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini.....	17
Art. 23. Sanzioni amministrative	17

Art. 24. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico.....	18
Art. 25. Ordinanze contingibili ed urgenti	18
Art. 26. Ordinanze in materia di orari	19
<u>TITOLO V – ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	
Art. 27. Coordinamento con gli strumenti urbanistici e di settore - Verifica di Compatibilità	20
Art. 28. Efficacia del Regolamento	20
Art. 29. Criteri per la gestione delle problematiche relative alle fasce di rispetto.....	21
Art. 30. Norma Transitoria - Monitoraggio.....	21

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 1. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Udine, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"; dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997; della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 "*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*"; del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*"; della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870 e della D.D.G. 19 aprile 2012 n. 88.

Il presente Regolamento disciplina: le modalità di rilascio del nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5; la documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4 della LR 16/2007 e successive modificazioni e integrazioni; le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto disciplinati compiutamente dall'art. 29 della L.R. n. 16/2007.

Restano applicabili le disposizioni civili e penali inerenti il disturbo alla quiete delle persone e le immissioni moleste qualora le fonti rumorose siano estemporanee, quali ad esempio schiamazzi di persone o strepiti di animali, esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere.

Art. 2. Tecniche di rilevamento e redazione della documentazione acustica

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Tutta la documentazione acustica è resa secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 17 dicembre 2009 n.2870 "*Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico*". La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.447/95.

Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) FVG.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

1. **Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati con un parco automezzi superiore a 9 unità;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei;
- impianti di raffreddamento/condizionamento/aerazione.

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche di impianti, apparecchiature, macchine e strumenti impiegati, o di luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.

Tali attività si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata, ecc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata, esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ecc.).

3. **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

4. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo per ottenere il titolo edilizio o per l'avvio di un'attività produttiva - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

5. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo per ottenere il titolo edilizio, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

6. Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.): adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

7. Sito: intendendosi per tale una via o una piazza nell'ambito del centro città (così come definito dal Piano Regolatore Comunale vigente) ovvero una delle sedi di manifestazioni stabilite dal P.C.C.A.

Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", e dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*" e sono rappresentate nelle tavole allegare al P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale e ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

La documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico va presentata all'interno della procedura per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di screening di VIA, di Valutazione di Incidenza e, indipendentemente dalle procedure citate, nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al dlgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati ed pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi.

La documentazione di impatto acustico deve essere presentata durante l'iter amministrativo (sia a permesso di costruire che a SCIA/DIA) per il rilascio di:

1. titolo abilitativo edilizio riguardante nuovi impianti e infrastrutture (compresi ampliamenti, importanti ristrutturazioni e restauri), adibiti a:
 - attività produttive;
 - attività sportive;
 - attività ricreative;
 - servizi commerciali polifunzionali.
2. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo degli immobili e infrastrutture, adibite a:
 - attività produttive;
 - attività sportive;
 - attività ricreative;
 - servizi commerciali polifunzionali.
3. l'avvio delle attività produttive.

In tutti i casi succitati deve essere presentata la Valutazione Previsione di Impatto Acustico, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Su tale documentazione il Comune può acquisire il parere dell'ARPA, i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

Qualora dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente,

la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie e deve essere richiesto il nullaosta acustico di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Per quanto riguarda le categoria di imprese di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005 (Piccole Medie Imprese), si applica la semplificazione prevista dal DPR 19 ottobre 2011, n. 227.

Art. 6 Semplificazione per la presentazione della V.P.I.A. per le Piccole Medie Imprese

Il DPR n. 227/2011 semplifica, per le Piccole Medie Imprese, gli adempimenti amministrativi correlati all'obbligo, previsto dall'art. 8 della L. n. 447/1995 e dall'art. 28 della L.R. n. 16/2007, di presentare la documentazione di impatto acustico; in particolare prevede:

- art 4, comma 1: l'esclusione dell'attività dall'obbligo di presentare la documentazione in materia di tutela dall'inquinamento acustico, in quanto attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011; sono comprese anche attività che utilizzano esclusivamente televisori e radio compatti, che contengono al proprio interno i dispositivi di amplificazione e riproduzione del suono; in questo caso il titolare si avvale esclusivamente della dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
- art. 4, comma 1 (2° capoverso) e comma 2: l'obbligo di predisporre la documentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009, in quanto l'attività è elencata nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011, ma utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e non supera limiti di emissione di rumore individuati dal documento di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.) o si tratta di attività non elencata, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti di emissione di rumore individuati dal succitato P.C.C.A.;
in questo caso il titolare può, in alternativa, presentare la V.P.I.A. redatta da tecnico competente, o avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal D.P.R. n. 445/2000 e conservare la V.P.I.A. redatta da tecnico competente, presso i locali in cui svolge l'attività;
- art. 4, comma 3: l'obbligo di presentare la documentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 contenente anche l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (art. 8, comma 6, L. n. 447/1995), in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal P.C.C.A., al fine dell'ottenimento del relativo nulla-osta e, solo nel caso in cui il Comune ove viene svolta l'attività abbia approvato il P.C.C.A., anche il conseguente Piano aziendale di risanamento acustico, di cui all'articolo 31 della LR n. 16/2007.

Per le attività commerciali, terziarie, artigianali e magazzini, valgono le procedure semplificate così come specificate nella DGR 2870/2009.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà saranno debitamente inserite nella modulistica predisposta dal Comune.

Art. 7. Nulla Osta Acustico

Nel caso in cui si preveda che le attività possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dal P.C.C.A., deve essere richiesto al Comune apposito nulla osta (art. 8 comma 6 della L.447/95).

La domanda di nulla osta dovrà essere corredata dalla V.P.I.A., ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", contenente anche le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e dal Piano Aziendale di risanamento acustico, entrambi redatti da un tecnico competente in acustica ambientale.

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune può richiedere integrazioni e specifiche, che dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione della pratica, salvo proroga.

Il Comune può chiedere il parere dell'ARPA sulla documentazione presentata; i costi del parere saranno a carico del titolare dell'attività.

Il nulla osta deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

Art. 8. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.

Il P.A.R.A. deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e deve contenere le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal P.C.C.A.

La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano aziendale, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Il Comune può chiedere il parere dell'ARPA sulla documentazione presentata; i costi del parere saranno a carico del titolare dell'attività.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.

Le imprese che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del Regolamento CE 761/2001, sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A. ⁽¹⁾

Art. 9. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 16/2007, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.), redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati dalla delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico"

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), secondo la classificazione di cui al dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

⁽¹⁾ Le aziende che successivamente all'ottenimento dell' A.I.A. o della certificazione ambientale, dovessero registrare sforamenti ai limiti acustici stabiliti dal PCCA, dovranno presentare al Comune il Piano aziendale di risanamento acustico.

Per prossimità, si fa riferimento a quanto specificato nella DGR 2870/2009.⁽²⁾

I nuovi insediamenti residenziali e/o i singoli edifici, ricadenti all'interno della prima fascia di decadimento acustico (classe IV) delle attività industriali o artigianali - così come definita dal Piano di Classificazione acustica - devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico.

La V.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti, per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo.

Ai sensi dell'art.8 comma 3 bis della L. 447/95, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del Tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 10. Sportello unico per le attività produttive

Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia acustica, esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 11. Interventi di risanamento acustico per infrastrutture stradali o ferroviarie

Qualora la relazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie di cui al precedente (Art. 9), prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per tali infrastrutture stabiliti dal P.C.C.A., ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamenti, affiancamenti o varianti a infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a

⁽²⁾ Relativamente alle discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, per prossimità si intende l'area ricompresa all'interno di un raggio di 100 mt. misurato dal perimetro della struttura.

salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Relativamente alle infrastrutture ferroviarie, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 459/1998 sono a carico del titolare del permesso a costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1 del predetto Decreto.

Art. 12. Tecnico competente in acustica

Il Tecnico competente in acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, valutazioni previsionali di impatto acustico, valutazioni previsionali di clima acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Tutte le documentazioni acustiche contenute nel presente Regolamento, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e alla verifica all'ottemperanza dei valori limiti e delle misurazioni, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 447/1995.

Art. 13. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 14. Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{Aeq}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.M. 16 marzo 1998.

TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 15. Prescrizioni Generali

Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. n. 16/2007, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente Regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali.

Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, devono essere autorizzate in deroga a norma del presente Regolamento.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 16. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti interessati.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi, al di sopra dei limiti acustici di zona, in **cantieri edili od assimilabili** è consentita, previa richiesta di autorizzazione in deroga, nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00;
- il sabato in orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

Per ogni "**attività edilizia relativa a fabbricati esistenti con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso**", vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni che producono rumori di tipo impattivo (quali ad esempio: uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, ecc.):

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

Per tali attività non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore il sabato, la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi, al di sopra dei limiti acustici di zona, in **cantieri stradali od assimilabili** è consentita, previa richiesta di autorizzazione in deroga, nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, fatte salve

eventuali esigenze legate a motivi di pubblica utilità, da valutarsi caso per caso a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Per tutti i lavori che debbano protrarsi in periodo notturno, è richiesta la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) redatta da un tecnico competente, oppure di un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A.) di cantiere.

Il Comune ha comunque facoltà di richiedere motivatamente la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A.).

La richiesta dell'**autorizzazione in deroga** per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Comunale competente, almeno 45 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base della modulistica predisposta dal Comune.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso ecc.).

Ad esclusione delle "**attività edilizie relative a fabbricati esistenti con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso**", eventuali deroghe per quanto attiene l'esecuzione di attività e lavorazioni rumorose nelle giornate di sabato, domenica e festive e/o orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, potranno essere autorizzate dagli uffici competenti che valuteranno le motivazioni e le necessità contenute nell'istanza di autorizzazione, che gli interessati dovranno presentare almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune può motivatamente fissare nell'autorizzazione in deroga, particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in prossimità della facciata dei recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle attività agricole, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritengono autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione secondo la modulistica predisposta dal Comune.

Art. 17. Deroghe per lavori urgenti e emergenze

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga alle giornate, agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, previa la sola "comunicazione della necessità di intervenire con urgenza" da trasmettere, anche a mezzo fax o e-mail, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Comunale competente.

Art. 18. Escavazione e trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e immissione fissati dal P.C.C.A. per l'esercizio di attività connesse all'escavazione, la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali secondo le modalità e gli orari già prescritti per i cantieri edili od assimilabili al precedente art. 16. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere i limiti temporali di validità della deroga.

Per le attività di cava non sono previste deroghe temporanee ai limiti.

Art. 19. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Sono regolamentate dal presente articolo le attività rumorose a carattere temporaneo, riportate nella tabella 1, quali:

- i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive e quant'altro;
- gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti occasionali, svolti esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi quando questi ultimi non vengono trasformati in locali di pubblico spettacolo sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande (NON soggetti alla disciplina del T.U.L.P.S.);
- gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti occasionali, svolti all'interno dei pubblici esercizi quando questi ultimi vengono trasformati in locali di pubblico spettacolo e tutte le attività di intrattenimento occasionali, svolte all'esterno dei pubblici esercizi (soggetti alla disciplina degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.).

Dette attività, per le quali si preveda il superamento dei limiti acustici di rumore fissati dal P.C.C.A., sono soggette ad autorizzazione per la deroga dei limiti stessi, da inviare

all'Ufficio comunale competente **15** giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'attività stessa, fatti salvi i casi per i quali si rende necessario l'acquisizione del parere dell'ARPA; per questi ultimi il termine succitato viene altresì fissato in **45** giorni naturali e consecutivi.

Tale autorizzazione di deroga non è necessaria qualora per lo svolgimento dell'attività sia assicurato il rispetto dei limiti acustici di rumore fissati dal P.C.C.A.

L'autorizzazione non esime dal possesso di altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Qualora più manifestazioni tra quelle regolamentate nel presente articolo, che nell'arco di un anno, siano svolte nello stesso **sito** intendendosi per tale una via o una piazza nell'ambito del centro città (così come definito dal Piano Regolatore Comunale vigente) ovvero una delle sedi di manifestazioni stabilite dal P.C.C.A., le stesse sono soggette alle indicazioni temporali complessive relative al numero massimo di giorni per anno, di cui alla tabella 1.

In tal caso, diventa necessario per il Comune predisporre il calendario previsionale delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva, tenuto anche in considerazione quanto indicato nella successiva Tabella 1.

Per le attività che **non** rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 1 (**orari, giorni o frequenze**), ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, come ad esempio:

- concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo, con grande afflusso di persone
- attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con recettori sensibili
- manifestazioni che si svolgono al di fuori dei siti individuati dal PCCA

l'autorizzazione in deroga è subordinata al parere favorevole dell'ARPA.

Per limiti acustici in deroga, si intendono i valori limite autorizzabili in deroga ai limiti acustici di immissione, assoluti e differenziali previsti dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Il rispetto dei limiti stabiliti dal P.C.C.A. non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), ospedaliere o altri recettori sensibili (case di cura o di riposo, strutture protette, ecc.), ad eccezione dei casi in cui le stesse strutture siano promotrici dell'attività causa del superamento.

La vicinanza con le strutture scolastiche è ammissibile a condizione che venga esclusa espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività deve essere prodotta sulla base della modulistica predisposta dal Comune e delle indicazioni in essa contenute.

Le attività disciplinate dal presente articolo, dovranno svolgersi preferibilmente nei siti individuati negli elaborati cartografici del P.C.C.A.

Per le attività ubicate al di fuori di tali siti, il proponente dovrà presentare al Comune la richiesta di autorizzazione in deroga. Le stesse sono comunque soggette al rispetto dei limiti e degli orari indicati nella Tabella 1 e concorrono al computo del numero massimo di giorni all'anno per singolo sito di cui alla Tabella 1.

L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi dei siti delle manifestazioni.

Qualora l'evento sia, per la sua specificità, potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i recettori, sia per caratteristiche di intensità che di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati. Sarà cura del proponente monitorare i livelli acustici in occasione dell'evento o durante le prove; l'intervento di monitoraggio ARPA in questi casi specifici non è previsto, se non a seguito di motivate lamentele o di richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

A seguito di accertamento di violazione dei termini e/o delle prescrizioni contenute nella autorizzazione, Il Comune può revocare l'autorizzazione stessa ovvero modificare ed integrare i termini del provvedimento sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività, per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le seguenti attività, purché di durata non superiore a 4 ore, comprese negli orari dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce, non necessitano di autorizzazione in deroga:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche;
- manifestazioni con impiego di sorgenti sonore mobili (sfilate di carri allegorici, manifestazioni bandistiche, ecc.).

Altresì non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga i riti religiosi di qualsiasi professione, anche celebrati su aree pubbliche, compreso il suono delle campane purché relativo allo svolgimento di riti religiosi e/o a tradizioni consolidate.

Art. 20. Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione

Le manifestazioni organizzate dal Comune saranno svolte nel rispetto della disciplina sulla tutela dell'inquinamento acustico.

La Delibera di Giunta che procede alla loro istituzione conterrà anche le puntuali indicazioni relative alle deroghe ed alle relative prescrizioni comprese eventuali specifiche riguardanti limiti di immissione ed emissione del rumore e degli orari.

La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire, all'inizio di ogni anno e su proposta degli uffici, le manifestazioni che non concorrono al computo del numero massimo dei giorni per anno e per sito di cui alla Tabella 1.

Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Ripartizione sul numero massimo totale di 30 giorni all'anno per sito	Nr. max di giorni per manifestazione	Frequenza	Limite orario
1	CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	30 giorni	10 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
2	ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO occasionali svolte all'interno/esterno dei pubblici esercizi.	20 giorni	20 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
3	SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento musicale o danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	30 giorni	10 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo

4	CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 giorni	10 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 4 PROIEZIONI PER SETTIMANA	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
5	CIRCO	30 giorni	10giorni	/	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
6	LUNA PARK	30 giorni	30 giorni	/	23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo

N.B: I giorni di deroga dedicati alle diverse manifestazioni temporanee a carattere rumoroso sono cumulabili fino al raggiungimento del limite massimo totale ammesso di 30 giorni/anno per sito, fermo restando il numero massimo di giorni stabilito per ogni singola manifestazione.

Art. 21. Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPA FVG.

In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 23 – *Sanzioni amministrative* e all'Art. 24 – *Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 22. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio comunale competente con la descrizione del disturbo, utilizzando il documento contenuto nella modulistica predisposta dal Comune;
- ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

Art. 23. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,00 € a 10.329,00 €, ai sensi del comma 3 art. 10 della L. n. 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione/immissione indicati nel P.C.C.A. è punito con una sanzione amministrativa da 258,00 € a 5.164,00 €.

Chiunque, in seguito ad autorizzazione in deroga, non rispetta i limiti di orario stabiliti nella tabella 1, è punito con una sanzione amministrativa da 258,00 € a 5.164,00 €.

Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla L. n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni.

Si specifica che l'autorità competente per le sanzioni relative al presente Regolamento è il Sindaco.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 24. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 21 – Attività di controllo, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio comunale competente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 21 – Attività di controllo, comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa o dei limiti orari previsti dalla tabella 1, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma, potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 25. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Resta salvo il potere di agire per la tutela della sicurezza pubblica.

Art. 26. Ordinanze in materia di orari

In adempimento di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 167/2000, il Sindaco con ordinanza, può coordinare e riorganizzare gli orari delle attività rumorose al fine di armonizzare l'espletamento di tali attività con le esigenze complessive e generali dei cittadini, in particolare con il diritto al riposo.

In particolare nelle aree della città in cui si evidenzino fenomeni di degrado e/o allarme sociale consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita e il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno di dette aree.

Potranno inoltre essere imposti a esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande divieti di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale.

Potranno inoltre essere imposti, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, divieti di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale.

Art. 27. Coordinamento con gli strumenti urbanistici e di settore - Verifica di Compatibilità

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il Regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, e i Piani di settore, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal PCCA.

Ogni modifica (ovvero revisione o variante) degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al Piano Comunale di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista acustico.

La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici vigenti o adottati compreso le varianti agli stessi, il Regolamento edilizio, i Piani di settore, nonché i Piani attuativi (pubblici e privati), rispettino quanto stabilito dal PCCA.

La Verifica di Compatibilità è predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e/o approvazione dei provvedimenti di cui sopra e può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali circa modalità e oneri di intervento al fine di risanare o evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

La Verifica di Compatibilità, qualora siano previste tipologie di insediamento soggette a valutazione previsionale di clima acustico deve prevedere, per casi di particolare criticità, una campagna di rilievi fonometrici o simulazioni finalizzate alla caratterizzazione acustica delle aree.

La documentazione di Verifica di Compatibilità è redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. n. 447/1995.

Art. 28. Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento sostituisce, abrogandoli, le disposizioni in materia della tutela dell'inquinamento acustico, contenute in altri Regolamenti comunali vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'entrata in vigore di nuove leggi modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29 Criteri per la gestione delle problematiche relative alle fasce di rispetto

Le Linee guida regionali hanno definito i criteri per la gestione delle diverse situazioni che potrebbero crearsi nei confronti di edifici e/o aree interessati dall'intersezione con i perimetri delle citate fasce di rispetto acustico.

In relazione ai suddetti criteri e per quanto riguarda l'applicazione dei limiti previsti dalle fasce di rispetto acustico, valgono i seguenti principi.

Per gli edifici che si trovano "a cavallo" dei perimetri delle fasce di rispetto acustico, si deve attribuire all'edificio la classe acustica della fascia di rispetto che lo lambisce; nel caso di edificio interessato da più fasce, si assumono per esso i limiti della fascia di classe acustica superiore.

Relativamente agli edifici che vengono lambiti dalle fasce di decadimento acustico dei recettori sensibili, si attribuisce ad essi i limiti della classe acustica minore.

Le pertinenze possono invece essere "tagliate" dal perimetro delle fasce di rispetto, ovvero suddivise in più parti aventi limiti differenti tra di loro.

Art. 30. Norma Transitoria – Monitoraggio

Per i primi 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'efficacia, l'adeguatezza e gli effetti della disciplina approvata con il presente atto vengono sottoposti alla valutazione da parte di un gruppo di monitoraggio istituito di concerto dall'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e dall'Assessorato alle Attività Produttive e Turistiche, che si riunirà con cadenza semestrale anche al fine di individuare le eventuali criticità e formulare le proposte di modifica necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La citata struttura di monitoraggio potrà essere composta oltre che dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale da rappresentanti delle associazioni di categoria direttamente interessati dall'applicazione del Regolamento stesso.